Accordo Contrattuale

ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8-quinquies d.lgs. 30/12/1992, n.

502


tra l'Azienda U.L.SS. e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale

Premesso:

- che Studio Radiologico San Lazzaro S.r.l. è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 23 dicembre 2016, n. 2137 per l'erogazione della/e seguente/i funzione/i esercitata/e in regime ambulatoriale per conto del SSR: 56 medicina fisica e riabilitazione, 69 radiologia diagnostica; che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla D.G.R.V. n. 1923/2015 è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico
- del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS. ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della I.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'U.L.SS. territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con gli erogatori privati ac-







e successive modifiche;		
- che il presente accordo c	ontrattuale è redatto in duplice copia, di cui	
una da trasmettere alla S	Segreteria Regionale per la Sanità a cura	
dell'Azienda U.L.SS.		
Tut	to ciò premesso;	
	tra	
l'Azienda U.L.SS. n. 8 BE	RICA (di seguito "Azienda") rappresentata	
dal Direttore Generale pro	o-tempore Dott. Giovanni Pavesi con sede	
legale in Vicenza Via F. Ro	odolfi n. 37 c.f. 02441500242	
	е	
Studio Radiologico San La	zzaro S.r.l. (di seguito "erogatore"), con se-	
de legale a Vicenza in Via	lle dell'Industria n. 67, p. iva 02260020249,	
nella persona del Sig.ra M	artina Bortolami, in qualità di legale rappre-	
sentante pro-tempore/ am	ministratore/titolare, il quale dichiara, con-	
sapevole delle responsab	ilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R.	
445/2000, di non essere s	tato condannato con provvedimento passa-	
to in giudicato (inclusi sen	tenza pronunciata a seguito di applicazione	
della pena su richiesta de	elle parti, decreto penale di condanna) per	
reati che comportano l'inca	apacità di contrarre con la P.A.	
si convien	e e si stipula il seguente:	
ACCOR	RDO CONTRATTUALE	
Art. 1 Tipologia e volume o	delle prestazioni	
Il presente accordo contra	attuale definisce i rapporti giuridici ed eco-	
nomici tra le parti in prem	nessa, derivanti dalla erogazione di presta-	

i	
	zioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico
	del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate,
	definite dall'Azienda Sanitaria, come da allegato 1 al presente accor-
	do, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco
	dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda
	U.L.SS., con una fluttuazione massima del 20%.
	Art. 2 Governo delle liste d'attesa
	La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al
	fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori presta-
	zioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la
	sicurezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la
	gestione delle criticità, in conformità del Piano Nazionale di governo
	delle liste di attesa.
	2. Le Aziende UU.LL.SSSS., ai sensi dell'art. 38 della L.R. 30/12/2016
	n. 30, hanno l'obbligo di erogare le prestazioni sanitarie di cui alla pre-
	sente legge nei confronti dei propri assistiti, anche tramite l'offerta del-
	le aziende ospedaliere nonché degli erogatori privati accreditati previa
	stipula degli appositi accordi contrattuali previsti dall'articolo 8-
	quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino
	della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge
	23 ottobre 1992, n. 421.".
	3. Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospe-
	daliere, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispetta-
	re nei confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'ac-
	cesso alle prestazioni sanitarie.
	W W

_- - - -

 4. Al fine di garantire l'appropriatezza prescrittiva ed erogativa delle	
 prestazioni di specialistica ambulatoriale per le cd. "traccianti" ai sensi	
dell'allegato A della D.G.R.V. 600/2007 e s.m.i., in garantita 1 e 2:	
 a) il medico prescrittore ha l'obbligo, nel caso di prima visita o di esa-	
 mi diagnostici, di attribuire la appropriata classe di priorità e di indicare	
il sospetto diagnostico.	
b) le classi di priorità sono lo strumento per assegnare il corretto tem-	
 po di accesso alle prestazioni sanitarie considerando la data della ri-	
 chiesta della prestazione rivolta all'erogatore e la data di erogazione	
 proposta.	
 c) le classi di priorità sono le seguenti:	
1) classe U (Urgente) entro 24 ore dalla presentazione;	
 2) classe B (Breve Attesa) entro 10 giorni dalla prenotazione;	
3) classe D (Differita) entro 30 giorni dalla prenotazione;	
4) classe P (Programmabile) entro 60/90 giorni dalla prenotazione se-	
condo indicazione del medico prescrittore.	
5. Qualora alla prima visita sia attribuita la classe di priorità U, le	
Aziende UU.LL.SSSS. e ospedaliere nonché gli erogatori privati ac-	
creditati devono organizzare idonei percorsi assistenziali, anche me-	
diante l'accesso diretto agli ambulatori, ove possibile.	
 6. La classe di priorità U è riservata, di norma, alle prescrizioni di pri-	
ma visita specialistica ambulatoriale. Nel caso di necessità di ulteriori	
 accertamenti e controlli, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospedaliere, an-	
che mediante gli erogatori privati accreditati, devono organizzare la	
 presa in carico dell'assistito da parte del medico specialista.	

tempo previsto dal medico prescrittore, dallo stesso ovvero da altri	
medici appartenenti alla medesima struttura sanitaria.	
8. Non è ammessa la chiusura delle agende di prenotazione.	<u> </u>
9. Gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e	
ambulatoriali nominano il proprio CUP Manager con il compito di or-	
ganizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle	
prestazioni sanitarie.	
Art. 3 Obblighi dell'erogatore	
L'erogatore:	
- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in re-	
lazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;	
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre-	
sente accordo;	
- assicura l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi previsti	
dalle nuove classi di priorità (B,D,P).	
Qualora l'erogatore prenotasse ed erogasse al di fuori dei tempi	
delle nuove classi di priorità in modalità "garantita 1", tali presta-	
zioni non potranno essere oggetto di rimborso;	
- comunica con congruo anticipo eventuali ed eccezionali sospensioni	
di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavvi-	
so dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare	
disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;	
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre-	1,
sente accordo, articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare.	
	///

 L'erogatore si impegna altresì ad emettere nota di accredito a partire	
dal secondo semestre dell'anno (dal 1/7/2017) in caso di eventuale	
 sfondamento del "sottobudget" mensile assegnato, fatti salvi eventuali	
conguagli attivi.	
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede	
nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo	
amministrativo-contabile;	
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e	
 delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:	
 - tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al	
 Catalogo Veneto del Prescrivibile), come eventualmente rimodu-	
 late previa consultazione tra le parti;	
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;	
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione della presta-	
 zioni oggetto del presente accordo;	
 - rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva,	
 ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;	
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;	
 - gestione unicamente attraverso i C.U.P. (ex U.L.SS. nn. 5 e 6)	
 dell'Azienda U.L.SS. delle agende relativamente alle prestazioni	
 ambulatoriali purché l'Azienda U.L.SS. garantisca l'interscambio	
 in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdet-	
 te e/o a spostamenti. A tal fine verranno effettuati sistematici	
 controlli incrociati tra le agende CUP ed i flussi SPS (Schede	
Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate;	<u> </u>
	11
	VB
	ν -

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014;
- nuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero;
- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 4 Obblighi dell'azienda

L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in rela-
- zione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo
- contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, se-

condo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione

stessa:

- effettua il pagamento delle competenze spettanti all'erogatore privato

Ms

s t	accreditato entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ri- cevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve sue even- cuali modificazioni e/o integrazioni successive. Il pagamento delle fat-	
t	svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve sue even-	
t	cuali modificazioni e/o integrazioni successive. Il pagamento delle fat-	
t		
	ure non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accerta-	<u> </u>
n	menti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;	— —
-	comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della	-
d	disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione	
d	lel presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni	<u> </u>
ir	nformazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti	
d	all'erogatore.	
<u>A</u>	art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento	
L'	'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i	
re	equisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa sta-	
ta	ale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni	
ne	el rispetto degli standards previsti dalla legge regionale 22/2002 e	
s.	m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da	
in	iziative volte al miglioramento continuo della qualità.	<u> </u>
<u>Aı</u>	rt. 6 Durata dell'accordo	
II	presente accordo ha durata dall'01/01/2017 al 31/12/2017. La revi-	
sic	one del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare	
la	ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget as-	
se	egnato alla struttura.	
No	on è ammessa proroga automatica e/o tacita.	$\overline{}$, $\overline{}$
In	caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre	\mathcal{V}
		<u> </u>

	l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione		
	all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque		
	la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di		
	aggiornamento delle prenotazioni.		
	Art. 7 Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e decadenza		
	L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia		
	di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di		
	conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:		
	a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è		
	cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il tra-		
	sferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la		
	cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei		
	confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo		
	contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo		
	contrattuale;		
	b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive - attuato		
	previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'A.		
	U.L.SS (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, suben-		***
-	tro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede opera-		
	tiva) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla		
	Regione e all'Azienda U.L.SS. competente territorialmente. L'Azienda		
	U.L.SS. si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale,		
	fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le veri-	:	
	fiche di propria competenza;		<u> </u>
	c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo		M
		100	/
		1/4)

all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Azienda U.L.SS. d) il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 2, del D.P.R. 252/1998, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell'articolo 10 del predetto decreto". Art. 8 - Adempimenti in materia di privacy Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'erogatore è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente accordo. particolare, l'erogatore si impegna osservare quanto previsto nel documento (Misure minime di sicurezza e documento programmatico sulla sicurezza) approvato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS. n. 80 del 16.03.2006 e a porre in essere le misure sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

 Art. 9 Adeguamento dell'accor	do contrattuale a disposizioni nazionali	
 <u>e regionali.</u>		
 Le parti assumono l'obbligo di	adeguare il contenuto del presente ac-	
 	e di sopravvenute disposizioni nazionali	
 1	termini relativi alle nuove obbligazioni	
 assunte.		
 Art. 10 Modifiche e integrazioni	dell'accordo contrattuale	
 Eventuali modifiche o integrazi	oni al presente accordo contrattuale,	
	acquisizione del parere favorevole del-	
 la Regione.		
 Art. 11 - Controversie		
 Le controversie relative all'interp	pretazione ed esecuzione del presente	
 	te tra le parti sono devolute al giudice	
 competente in via esclusiva del I	Foro di Vicenza.	
 Art. 12 Registrazione		
 Il presente Accordo è soggetto a	id imposta di bollo, ai sensi del D.P.R.	
 del 26 ottobre 1972 n. 642 con o	neri a carico dell'Erogatore.	
E' soggetto a registrazione solo	in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2°	
 comma del D.P.R. 26 aprile 1986	6 n. 131 a cura ed a spese della parte	
richiedente.		
Art. 13 Norma di rinvio		
 Per ogni aspetto non disciplinato	dal presente accordo contrattuale si	
 fa rinvio alle norme del codice civ	rile e alla normativa di settore.	
 Per l'azienda	Per l'erogatore	(1)
 Ulss n. 8 "Berica"	Studio Radiologico San Lazzaro Srl	- Vu
		MB

	STIPLOCAL	
	Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante	
	(Giovanni Pavesi) (Sig.ra Martina Bortolami)	
	Criovan lai John Bah	
	Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si appro-	
	vano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli	
	Artt. 1 (Oggetto), 2 (Governo delle liste d'attesa), 3 (Obblighi	
	dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di ri-	
	soluzione del contratto), 11 (Controversie)	
	Letto, firmato e sottoscritto	
	Vicenza, 2 3 MAR. 2017	
	Per l'azienda Per l'erogatore	
·	Ulss n. 8 "Berica" Studio Radiologico San Lazzaro Srl	
	Il Direttore Generale II Legale Rappresentante	
	(Giovanni Pavesi) (Sig.ra Martina Bortolami)	
	Milwei Hati By	

PRESTAZIONI in CONTRATTO TRA AZIENDA ULSS n. 8 BERICA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO STUDIO RADIOLOGICO SAN LAZZARO S.r.l. ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

AZIENDA U.L.SS.	CODPRE 89.7B.2	ELENCO INDICATIVO PRESTAZIONI	N. indicativo prest. CUP ex U.L.SS.	N. Indicativo prest. CUP ex U.L.SS.	IMPORTO LORD MASSIMO
	93.12.1	PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE.	5	6	HEF CONTROL NAME OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER
	A. Laborrowich	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA SEMPLICE - La prestazione sostituisce cod. 93.11.1, 93.11.2, 93.11.3, 93.11.4. Per seduta di 20 minuti (Ciclo di dieci sedute)	***************************************	140	
BERICA e	Same with the contract of the	MAGNETOTERAPIA. Per seduta (Ciclo di dieci sedute)		720	
Altre U.L.SS.	93.39.5	* ELETTROTERAPIA ANTALGICA. Elettroanalgesia transutanea (TENS, alto voltaggio) Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute)		300	
	93.39.9	* ULTRASONOTERAPIA. Con testina fissa e ad immersione Per seduta (Ciclo di dieci sedute)			17.434.0
Provincia	93.40.3	* ELETTROTERAPIA ANTALGICA. Interferenziale, galvanica Per seduta di 20 minuti (Ciclo di dieci sedute) sedute)			,
3	93.40.4	ULTRASONOTERAPIA. Con testina mobile Per seduta (Ciclo di dieci sedute)		900	
Wilde All Control State Concession at Table 2 1 1255	99.99.3	LASERTERAPIA ANTALGICA - La prestazione sostituisce cod. 99.99.1 Per seduta (ciclo di 10 sedute di 10 minuti ciascuna)	er each control of the control of th	es and and the second	
7 EDEMONT ANA		MEDESIMO MIX ANNO 2016	naeriaminikkaamuur	en concentration of the second	250,0

^(*) TERAPIE FISICHE di chi alla D.G.R.V. 1903/2015 : i volumi indicati sono da considerarsi quali tetti massimi invalicabili. Qualora fossero superati non saranno oggetto di rimborso.

IENDA L.SS.	CODPRE	ELENCO INDICATIVO PRESTAZIONI	N. indicativo prest. CUP ex U.L.SS.	N. indicativo prest. CUP ex U.L.SS.	IMPORTO LORDO MASSIMO
	87.11.3	ORTOPANORAMICA DELLE ARCATE DENTARIE. Arcate dentarie complete superiore e inferiore (OPT)	5	6	Control and Contro
	87.22	RADIOGRAFIA DELLA COLONNA CERVICALE. (2 prolezioni) Esame morfodinamico della colonna cervicale		50	
	87.23	RADIOGRAFIA DELLA COLONNA TORACICA (DORSALE). (2 proiezioni) Esame morfodinamico della colonna dorsale, rachide dorsale per morfometria vertebrate			
	87.24	RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE. (2 proiezioni) Radiografia del rachide lombosacrale o sacrococcigeo, esame morfodinamico della colonna lombosacrale, rachide lombosacrale per morfometria vartebrale.		450	
	87.36	ESAME CLINICO-STRUMENTALE DELLE MAMMELLE. Esame polifasico: visita senologica, ecografia mammaria e mammografia bilaterale.			
	87.37.1 87.3 7 .2	MAMMOGRAFIA BILATERALE. (2 proiezioni) MAMMOGRAFIA MONOLATERALE. (2 proiezioni)	enned appropriate	400	
	87.44.1 88.21.2	RX DEL TORACE, Radiografia standard del torace in 2 projectorio postero del la contra	***************************************		
	88.23.1 88.23.2	RX DELLA SPALLA. La prestazione sostituisce cod. 88.21. RX DEL POLSO. La prestazione sostituisce cod. 88.23.			
	88.26.1 88.26.2	RX DELLA MANO comprese le dita. La prestazione sostituisce cod. 88.23. RX DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE. La prestazione sostituisce cod. 88.26.		1.300	
1	88.27.2	RX DEL GINOCCHIO. La prestazione gostifuisce cod. 88.26.		1.300	
ì	88.28.1 88.28.2	RX DELLA CAVIGLIA. La prestazione sostituisce cod. 88.28. RX DEL PIEDE [CALCAGNO] comprese le dita La prestazione sostituisce cod. 88.28.		Of the Laboure	
	88.73.1	COOKS IN DICK ENALE DELLA MAMME! A Incluse according dol as a small service as a small se		One of the control of	
	88.73.2 88.73.5	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DELTRONCHI SOVRAAORTICI, Induso ecografia del cavo ascellare.		400	
ACC mass more report	TOTOLOGIC	tronco anonimo e succlavia. A riposo o dopo prova fisica o farmacologica. Valutazione degli indici quantitativi e semiquantitativi.			
To the party of th	88.77.4	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo.La prestazione sostituisce cod.88.77.2. Inclusa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi	100	220	
Î	88.77.6	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIORO O VENOCO L	Ministrace .	200	
(m) auronatoriaal	88.71.4	sostituisce cod.88.77.2. A riposo. Inclusa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO. Ecografia di: ghiandole salivari maggiori, tiroide, paratiroidi, strutture muscolari del collo, stazioni linfoghiandolari. Escluso ecocolordoppler delle paratiroidi 88.73.7	Oddi da a	Backharden	
	~	ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE. Incluso: fegato, vie biliari, colecisti, asse venoso spleno- portale, pancreas, mitza, aorta addominale e grandi vasi a sede o sviluppo sovraombellcale, linfonodi, eventuali masse patologiche di origine peritoneale o retro	200	70	
8	90.75.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE. Incluso: reni e surreni, ureteri, vescica, prostata, pelvi maschile o femminile ed ecografia sovrapubica. Non associabile a 88.74.1, 88.76.1, 88.79.5, 88.79.6	200	260	

Pag. 1 di 3

AZIENDA U.L.\$\$.	CODPRE 88.76.1	ELENCO INDICATIVO PRESTAZIONI	N. indicativo prest, CUP ex U.L.SS.	N. indicativo prest. CUP ex U.L.SS.	IMPORTO LORD MASSIMO
	88.79.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO. Non associabile a 88.74.1, 88.75.1 ECOGRAFIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO. Studio delle parti molli. Per singolo distretto. Inclusa eventuale integrazione Colordom.	_ 5	6	
	88.79.3	singolo distretto. Inclusa eventuale integrazione Colordoppler.		***************************************	
	00.70.0	muscolare, inclusa eventuale integrations Calabria	***	50	
	88.91.1	RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALIGIO COMPIETO		150	
	88.91.2	DISTRETTO VASCOLARE.		Olivera di Alexandra di Indiana di Angli	
		RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE SENZA E CON MDC.	***************************************		
	88.91.4	RISONANZA MAGNETICA NUCLEADE (DAN DEL LA SOLITION)			
		[sella turcica, orbite, rocche petrose, articolazioni temporomandibolari] Incluso: relativo distretto			
	88.91.5	ANGIO-RM DEL DISTRETTO VASCOLARE INTRA COL		160	
	88.91.7	MOONALE MAGNETICA NUCLEARE (DM) DEL COLLO COLLO		W	
	88.91.N	ANGIO RM DEL DISTRETTO VASCOLARE INCLUSIO PER INCLUSIO PE			
	88.91,P 88.92,9			1	
	88.93.4	INVINIANIMAKIA MONO FIO RII ATERALE CENTA E COLLEGE		400	
	88.93.5	RM DEL RACHIDE SACROCOCCIGEO La prestazione sostituisce cod. 88.93.		100	
BERICA e	88.93.V			1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
Altre	88.92.1	RM DEL RACHIDE DORSALE La prestazione sostituisce cod. 88.93. RM DEL TORACE SENZA E CON MDC. [mediastino, esofago, polmoni, parete toracica] Incluso: relativo distretto vascolare			
U.L.SS. Extra	99.00.4	relativo distretto vascolare			
	88.92.A 88.93.7	ANGIO RM DEL DISTRETTO TORACICO SENZA E CON MDC.		800	900.852,00
[88.93.8	RM DEL RACHIDE CERVICALE SENZA E CON MDC. La prestazione sostituisce cod.88.93.1. RM DEL RACHIDE DORSALE SENZA E CON MDC. La prestazione sostituisce cod.88.93.1. RM DEL RACHIDE LOMBO. SACRALE SENZA E COLA PROSTA DE C		600	
£	38.93.9	RM DEL RACHIDE LOMBO-SACRALE SENZA E CON MDC. La prestazione sostituisce cod.88.93.1. cod.88.93.1.			
Ē	38.93.A	RM DEL RACHIDE SACROCOCCIGEO SENZA E CON MDC. La prestazione sostituisce cod.88.93.1.	ĺ	9.0	
ļ.,	NO. 0	cod.88.93.1.	With the second		
٥	38.94.4	RM DELLA SPALLA L.			
	8.94.5	RM DELLA SPALLA. La prestazione sostituisce cod. 88.94.1. Incluso parti molli, distretto vascolare. RM DEL BRACCIO. Incluso parti molli, distretto vascolare La prestazione sostituisce cod.88.94.1. RM DEL GOMITO. Incluso parti molli, distretto vascolare La prestazione sostituisce cod.88.94.1.		7.7	
	88.94.6 88.94.8				
	8.94.9	RM DEL POLSO. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1. RM DELLA MANO. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1. RM DEL BACINO. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.		į	
	8.94.A				
	8.94.B	RM DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE MONO E/O BILATERALE. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.			
8	8.94.C	RM DELLA COSCIA IRM DEL FEMOREL Incluse parti melli distanti	7(46	1	
8	8.94.D	sostituisce cod.88.94.1.	49	The second secon	
i	and the second	RM DEL GINOCCHIO. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.			
8	8.94.E		Andreas succession		
8	8.94.F	RM DELLA GAMBA. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.	(Control of Addition		
-		RM DELLA CAVIGLIA. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.	and the same of th		
O.					
8	8.94.H	RM DEL PIEDE. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod 88.94.1. RM DELLA SPALLA SENZA E CON MDC. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione			
8		**************************************		***	
		RM DEL BRACCIO SENZA E CON MDC. incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostifuisce cod.88.94.2.	311	ancount fam.	
88	3.94.K	RM DEL GOMITO SENZA E CON MDC. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione		de de	
8/	t	sostituisce cod.88.94.2. RM DELL'AVAMBRACCIO SENZA E CON MDC. Incluso parti molli, distretto vascolare. La		1	
		preside sustituisce con 88.94.2	PC. I. in value		
88	3.94.M	RM DEL POLSO SENZA E CON MDC. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.2.			
88	3.94.N	RM DELLA MANO SENZA E CON MDC. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione	Ì	1.800	
81		acantuisce cou.oo.94.2.	and or all the		
00	7.34,5	RM DEL BACINO SENZA E CON MDC. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.2.	antipolitan	1	
86	3.94.Q	RM DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE MONO E/O BILATERALE CENTA E CONTRE			į
38	i. l	include parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituirea and on oa o		7	
		RM DELLA COSCIA [RM DEL FEMORE] SENZA E CON MDC. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.2.	*Port * Calmina	and the statement]
88	1.94.S	RM DEL GINOCCHIO SENZA E CON MDC. Incluso parti molli, distretto vascolare, La prostazione	- CPRA Connection	Í	
88	5 /	sostituisce cod.88.94.2. RM DELLA GAMBA SENZA E CON MDC. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione		## C	
<u> </u>		103mula0e C0q.gg, 94.Z.	411.200.000	Villari, dadi	
88	.94.U	RM DELLA CAVIGLIA SENZA E CON MDC. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod.88,94.2.	***************************************		
88	.94.V	RM DEL PIEDE SENZA E CON MDC. Incluso parti molli, distretto vascolare, la prostoriose			
		sostituisce cod.88.94.2.			
88	water or a significant			i	l l

M N / S 2 di 3

		TOTALE IMPORTO LORDO MASSIMO VENETO ANNO 2017			
PEDEMONT ANA	COME DA INDICAZIONI DELLE AGENDE CUP ex U.L.SS. 3 e ex U.L.SS. 4				110.000,00
7	00.90.2	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME COMPLETO, SENZA E CON MDC. non associabile a 88.95.2, 88.95.5			
U.L.SS.	88.95.8 88.96.2	ANGIO RM DELL'ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC			
	88.95.7	ANGIO RM DELL'ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC.			
	88.95.5	RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO SENZA E CON MDC. Incluso relativo distretto vascolare	To the second se		
		RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON MDC. Incluso: Fegato e vie biliari, milza, pancreas, reni e surreni, retroperitoneo e relativo distretto vascolare. Non associabile a cod. 88.95.7			The state of the s
	88.95.2	RISONANZA MACNICICA NUCLEARE (DA PRI)	5 ex U.L.SS.	ex U.L.SS. 6	
	CODPRE	ELENCO INDICATIVO PRESTAZIONI	prest. CUP ex U.L.SS.	piest. COP	IMPORTO LORDO MASSIMO
AZIENDA			N.	N.	

M / M Patg. 3 di 3